



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE L.R.11/2001

Determinazione N. 2612 / 2023

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 PER ATTIVITA' DI PRODUZIONE VETRO ARTISTICO.

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
- ii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell’ambiente
- iii. l’accordo di programma per il miglioramento dell’impatto ambientale generato dalle aziende produttrici di vetro artistico situate sull’isola di Murano-Venezia sottoscritto dalle parti in data 15.11.1999, che stabilisce i relativi limiti di emissione;
- iv. l’art. 272 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo che prevede che l’autorità competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di stabilimenti individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione;

Visto che:

- i con prot. n. 63576 del 28.07.2015 è stato rilasciato il provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia di Autorizzazione di Carattere Generale ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 281 comma 1 e art. 269 commi 2 e 8 per attività di produzione vetro artistico;
- ii il D. Lgs. n. 102 del 30 luglio 2020 recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva(UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170*”, prevede la modifica dell’articolo 272 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 al fine di escludere l’applicazione dei commi 2 e 3 qualora siano utilizzate nell’impianto o nell’attività, oltre alle sostanze classificate come «H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd» anche quelle classificate come estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Considerato che:

- i a seguito dell’introduzione normativa sopra citata, è emersa l’esigenza di apportare modifiche all’autorizzazione di carattere generale prot. n. 63576 del 28.07.2015, attraverso l’esclusione dal campo di applicazione del p.to 1 “*Produzione di vetro artistico mediante fusione di miscela vetrificabile contenente Arsenico e/o Cadmio e loro composti*”, del p.to 2 “*Produzione di vetro artistico mediante fusione di miscela vetrificabile non contenente Arsenico e/o Cadmio e loro composti*”;
- ii l’autorizzazione di carattere generale prot. n. 63576 del 28.07.2015 verrà sostituita dal presente provvedimento;

Visto inoltre che:

- i con prot. n. 50075 del 19.07.2023 è stato comunicato alle associazioni di categoria, al Comune di Venezia, all'ARPAV – Dipartimento provinciale di Venezia e all'ULSS3 Serenissima, l'avvio del procedimento di modifica della citata autorizzazione prot. n. 63576/2015;
- ii con prot. 50985 del 24.07.2023 l'ULSS 3 Serenissima ha trasmesso a questa Amministrazione gli esiti della fase sperimentale prevista dal progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute *“Opportunità di elevare i livelli di sicurezza per la salute e per l'ambiente attraverso le misure di gestione del rischio previste dal regolamento REACH per i composti del Cadmio impiegati nella produzione del vetro artistico come coloranti della massa vetrosa”*
- iii questa Amministrazione ha effettuato una riunione in data 07.08.2023 con alle associazioni di categoria, il Comune di Venezia, l'ARPAV – Dipartimento provinciale di Venezia e l'ULSS3 Serenissima, nella quale sono stati esplicitati gli esiti relativi al progetto sopra citato e discusse le osservazioni pervenute;

Visto infine:

- i la legge 241/1990 e s.m.i.;
- ii il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l'art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

DETERMINA

1. L'autorizzazione di carattere generale prot. n. 63576 del 28.07.2015 è modificata e sostituita dalla presente.
2. La presente autorizzazione di carattere generale riguarda esclusivamente le attività elencate nell'Allegato 1 che fa parte integrante del presente provvedimento.
3. Gli enti e le imprese che esercitano le suddette attività non devono utilizzare sostanze o miscele classificate come H340, H350, *H350i*, H360, *H360D*, *H360F*, *H360FD*, *H360Dfe* e *H360Fd* anche quelle classificate come estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
4. Gli enti e le imprese che esercitano o intendono esercitare attività elencate in Allegato 1 e si trovano nelle condizioni di:
 - a. dover installare nuovi stabilimenti o procedere ad un loro trasferimento ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 o sottoporre i suddetti stabilimenti a modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/06 o rinnovare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 7;
 - b. essere già state autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/06 in procedura ordinaria art. 269;e che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, devono presentarne almeno 45 giorni prima dell'installazione o della modifica, richiesta alla Città Metropolitana di Venezia, per il tramite del SUAP competente per territorio.
5. Gli enti e le imprese che esercitano attività elencate in Allegato 1 e sono attualmente in possesso di valida autorizzazione formatasi a seguito di adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale per Attività di Vetro Artistico n. 2165/2015, sono conseguentemente autorizzati con il presente provvedimento per un periodo di 15 anni a partire dalla data di emanazione dello stesso e dovranno comunicare a questa Amministrazione, **entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento**, che lo stabilimento è conforme a quanto prescritto dalla presente nuova Autorizzazione di Carattere Generale (ACG);
6. Le ditte che hanno aderito all'Autorizzazione di Carattere Generale e hanno presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale entro il 28.08.2023, termine previsto dal D.Lgs. 102/2020, possono continuare a lavorare nel rispetto dei limiti di legge;
7. Qualora gli enti e le imprese, che esercitano attività elencate in Allegato 1 intendano richiedere di avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale per la modifica sostanziale dello stabilimento dovranno estendere la

richiesta a tutte le attività elencate in Allegato 1 presenti nello stabilimento. In modo particolare, i punti di emissione relativi alle fasi lavorative devono essere riportati nella "TAB. 3 – Camini da autorizzare" contenuta nell'Allegato 2a, specificando nell'apposito spazio se trattasi di emissioni nuove, oggetto di modifica o esistenti.

8. Gli enti e le imprese che hanno presentato richiesta di avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale devono ritenersi autorizzati a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla data di ricevimento della medesima richiesta a questa Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06. A partire da tale data, sono da considerarsi revocati eventuali decreti o determine precedentemente rilasciati da questa Amministrazione ai sensi della normativa in materia di emissioni in atmosfera, relative esclusivamente alle attività che vengono assoggettate alla disciplina del presente provvedimento.
9. È fatta salva la facoltà della Città Metropolitana di Venezia, sulla base di eventuali rilievi motivati, o di irregolarità nella richiesta di cui al p.to 4 del presente provvedimento, di negare, con apposito provvedimento, l'autorizzazione entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di ricevimento della medesima richiesta.
10. I punti di emissione autorizzati saranno quelli elencati nella specifica "TAB. 3 – Camini da autorizzare" contenuta nell'Allegato 2a.
11. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. gli enti e le imprese che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenuti a condurre gli impianti nel rispetto dei limiti, delle prescrizioni particolari e dei requisiti tecnici riportati nell'Allegato 3;
 - b. le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni non espressamente indicati nell'Allegato 3 devono essere inferiori a quelle elencate nell'All. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/06.
12. Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la sigla riportata nella "TAB. 3 – Camini da autorizzare" contenuta nell'Allegato 2a.
13. Per stabilimenti nuovi o oggetto di modifica sostanziale, come previsto dal comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto. Alla domanda di adesione può essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio prevista all'art. 269, comma 6, che può avvenire dopo un periodo di 45 giorni dalla domanda stessa.
14. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti nuovi o oggetto di modifica sostanziale è fissato in 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.
15. Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Tali determinazioni dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. Campionamento e analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni, su tutti i punti di emissione indicati nella "TAB. 3 – Camini da autorizzare" contenuta nell'Allegato 2a come nuovi o come oggetto di modifica sostanziale.
Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.
16. Qualora le emissioni provenienti da un'unica fase lavorativa vengano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino.
17. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, dovranno essere quelli indicati nell'Allegato 3 e, soltanto ove non espressamente indicati, dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
18. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati.

19. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 30 giorni** a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.
Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale C.F. e partita I.V.A. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.) nonché la cessazione dell'attività.
20. Ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs 152/06 l'autorizzazione maturata per silenzio assenso formatasi a seguito di adesione al presente provvedimento, ha validità di **15 anni** dalla data di adesione. Come data di adesione, dalla quale i Gestori possono ritenersi autorizzati, deve essere considerata la data in cui si è concretizzato il silenzio assenso dell'Amministrazione, ovvero quella corrispondente, al netto di eventuali sospensioni per integrazioni, al quarantacinquesimo giorno dalla data in cui l'istanza è arrivata a questa Amministrazione, e riportata nell'elenco online reso disponibile nel sito della Città metropolitana di Venezia. Le eventuali sospensioni per integrazioni vengono calcolate dalla data di protocollazione delle richieste a quella in cui le integrazioni documentali giungono alla Città metropolitana di Venezia.
A partire dalla data di adesione sono da considerarsi decaduti eventuali provvedimenti precedentemente rilasciati allo stabilimento da questa Amministrazione, ai sensi della normativa in materia di emissioni in atmosfera.
21. Le presente autorizzazione si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a quindici anni a partire dalla data di validità dell'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. **Almeno 45 giorni prima della scadenza** di tale periodo il gestore che intende rinnovare la sua adesione deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale al momento vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.
22. I contenuti del presente provvedimento potranno essere modificati a seguito dell'entrata in vigore di ulteriori normative in materia di emissioni o a seguito dell'adozione di specifici protocolli operativi volontari o della sottoscrizione di accordi di programma da parte dei gestori degli stabilimenti di produzione vetro artistico.
23. Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e nei suoi allegati e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
24. L'autorizzazione acquisita dagli enti o imprese, formatasi a seguito di adesione alla presente Autorizzazione di Carattere Generale potrà essere sospesa e anche revocata, ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs 152/06, in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
25. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.
26. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.
27. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente